



# Comune di Codogno (LO)

protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele II n. 4  
uffici presso il Palazzo Soave in Viale Gandolfi n. 6

codice fiscale e partita IVA n. 02031600154  
PEC: [protocollo@pec.comune.codogno.lo.it](mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it)  
mail: [sportellounico@comune.codogno.lo.it](mailto:sportellounico@comune.codogno.lo.it)  
WEB: [www.comune.codogno.lo.it/suap](http://www.comune.codogno.lo.it/suap)



Riferimenti (da citare sempre nelle risposte):  
rif. prot. int. n. 49923/2014 V.P./M.U.  
pratica Suap n. 9746  
fascicolo MUTA n. 25912  
repertorio ARPA n. 2016.7.67.27  
determina Provincia Lodi n. REGDE/318/2017

trasmessa mediante posta certificata a  
[ecolineasrl@messaggipec.it](mailto:ecolineasrl@messaggipec.it)

Spett.le  
**Eco Linea S.r.l.**  
Via Colombo n. 13  
Piacenza

trasmessa mediante posta certificata a  
[impianti@pec.studioamb.it](mailto:impianti@pec.studioamb.it)

Spett.le  
**Studio AMB S.r.l.**  
Via San Giorgio n. 6  
Bergamo

trasmessa mediante posta certificata a  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le  
**Provincia di Lodi**  
**U.O. Tutela Ambientale**  
Via Fanfulla n. 14  
Lodi

trasmessa mediante posta certificata a  
[dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le  
**A.R.P.A. della Lombardia**  
**Dipartimento di Lodi e Pavia**  
Via San Francesco n. 13  
Lodi

trasmessa mediante posta certificata a  
[dipartimentoprevenzione.lodi@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione.lodi@pec.ats-milano.it)

Spett.le  
**A.T.S. Città Metropolitana di Milano**  
**Dipartimento di Lodi e Pavia**  
Via San Francesco n. 13  
Lodi

trasmessa mediante posta certificata a  
[comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le  
**Area Tecnica**  
Comune di Guardamiglio (LO)

Oggetto: trasmissione provvedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013

Con riferimento alla Vs. istanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 presentata in data 2 dicembre 2014 (*prot. n. 49923*) ed integrata in data 21 aprile 2016 (*prot. n. 12269*) ed in data 13 ottobre 2016 (*prot. n. 36665*), rilevato che la stessa è riferita esclusivamente a procedimenti di carattere ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. predetto, in allegato alla presente si trasmette il provvedimento di autorizzazione unica ambientale rilasciato dalla Provincia di Lodi con determinazione n. REGDE/318/2017 del 18 aprile 2017.

La validità di detto provvedimento è pari a 15 anni dalla data di rilascio, fatte salve le condizioni tecniche e di esercizio descritte nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza, che resterà disponibile accedendo alla piattaforma applicativa regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it) e selezionando il fascicolo AUA n. 25912.

Si ricorda che la richiesta di rinnovo del provvedimento autorizzativo dovrà essere depositata almeno sei mesi prima della scadenza suddetta.

Codogno, 10 maggio 2017

Documento informatico sottoscritto con  
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

Il Responsabile del Servizio  
Gestione del Territorio e Sviluppo Economico

*arch. Vinicio Portioli*



PROVINCIA  
DI LODI

U.O. Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 318 / 2017

Lodi 18-04-2017

( - 317 - 2017)

**OGGETTO: ECO-LINEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PIACENZA, VIA COLOMBO N. 13 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATO IN COMUNE DI GUARDAMIGLIO, S.S. N. 9 "VIA EMILIA", 34. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.**

#### **LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017;

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il DPR 13 marzo 2013, n 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";
- la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la DGR n 1840 del 16 maggio 2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale registrata in data 02/12/2014 al protocollo generale del Comune di Codogno (atti n. 49923) presentata dalla società ECO-LINEA S.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo n. 13 ed insediamento produttivo in Comune di Guardamiglio (LO), S.S. n. 9 "Via Emilia", 34;

ACQUISITO in atti provinciali n. 4889/2016 del 23/02/2016 l'avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che l'istanza è volta a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), c), e) e g) del DPR 59/2013:

- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 e comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

- rinnovo della comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATE le integrazioni trasmesse costituenti gli atti di protocollo provinciale n. 12164/2016, n. 24035/2016 e n. 24036/2016;

RILEVATO che la ditta risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- Decreto Regione Lombardia n. 2098 del 19/2/2002 avente ad oggetto "*Legge 13/7/1966, n. 615 ed art. 6 del DPR n. 24/5/1988, n. 203. Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e stoccaggio materiali inerti, da parte della ditta Eco Linea Srl con insediamento produttivo sito in Comune di 26862 Guardamiglio (LO), Via Emilia n. 36*";
- comunicazione di iscrizione al n. 71 del Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che le competenze in materia di impatto acustico sono poste in capo al Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 447/95;

VISTO il parere favorevole in materia impatto acustico a condizione che l'attività venga svolta solo in periodo diurno negli orari indicati e che le operazioni rumorose che determinano un impatto verso l'esterno abbiano una durata massima di 4 ore al giorno non in contemporanea, espresso da Arpa Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi con nota n. 14891/2016 del 14/6/2016;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati tecnici alla presente, di cui costituiscono parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza;

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATA la comunicazione del Ministero dell'Interno che a carico dell'impresa in questione e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 14/12/2016, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

## **DETERMINA**

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la società ECO-LINEA S.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo n. 13 ed insediamento produttivo in Comune di Guardamiglio (LO), S.S. n. 9 "Via EMILIA", 34, riguardante i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettere c), g) ed e) del DPR 59/2013:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'"Allegato tecnico "*Emissioni atmosfera*" allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 e comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;
  - comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214-216, del D.Lgs 152/2006 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico "*Operazioni recupero rifiuti*", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di ricordare alla ditta che ai fini del clima acustico le attività devono essere svolte solo in periodo diurno negli orari indicati nel documento sottoposto ad Arpa per l'espressione di parere

e che le operazioni rumorose che determinano un impatto verso l'esterno devono avere una durata massima di 4 ore al giorno non in contemporanea;

3. di disporre che entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA dovrà essere presentata garanzia finanziaria pari a € 159.538,802 relativa a:

- messa in riserva (R13) di 4.366 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari ad € 77.112,292 (tale importo è stato ridotto nella misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto);
- recupero (R5) di 87.800 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari ad € 82.426,51,

così come disposto dalla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, ovvero idonea appendice alla garanzia già prestata, la quale dovrà avere durata pari a 15 anni più uno (16 anni), decorrente dalla data di rilascio dell'AUA. La mancata presentazione della garanzia finanziaria all'Autorità Competente (Provincia) entro i termini di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla DGR n. VII/19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione;

4. di confermare l'iscrizione dell'impresa al n. 71 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006;

5. di far presente alla società ECO-LINEA S.r.l. che, in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto, la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;

6. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero, verrà disposto, con provvedimento motivato il divieto di inizio, ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

8. di dare atto che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 475/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001, sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;

9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAP competente almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 c. 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eventualmente di competenza di altri enti;

11. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codogno per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla società ECO-LINEA S.r.l. e l'inoltro ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi e al Comune di Guardamiglio (LO);

12. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute nel presente atto, in materia di emissioni in atmosfera, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:

- alla diffida,
- alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
- alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto

13. di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce le autorizzazioni già rilasciate per la stessa matrice a decorrere dalla data del suo rilascio da parte del SUAP competente, ed in particolare per i rifiuti dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 3;

14. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dei seguenti allegati:

- ECO-LINEA S.r.l. - Allegato Tecnico operazioni recupero rifiuti;

- ECO-LINEA S.r.l. - Allegato Tecnico emissioni atmosfera.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
Ing. Mario Pintaldi

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)*

## ECO LINEA Srl - Allegato tecnico emissioni atmosfera

Il presente allegato tecnico si compone dei seguenti paragrafi:

1. identificazione dell'azienda
2. descrizione dell'attività
3. materie prime
4. emissioni generate dall'attività e caratteristiche
5. tipologia dell'inquinante, valori limite di emissione e sistemi di abbattimento
6. prescrizioni specifiche
7. prescrizioni e modalita' operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse
8. prescrizioni e considerazioni di carattere generale

### 1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale	ECO LINEA Srl
Sede legale	Via Colombo, 13 – 29122 Piacenza
Sede produttiva	Via Emilia, 34 – 26862 Guardamiglio
Legale rappresentante	Antonio Bertuzzi
Responsabile tecnico	/
Zona urbanistica d'insediamento	/
Dati catastali	Foglio 10 mappale 473
C.F. e P. IVA	01217970332
Codice ISTAT	32.32.30
Attività specifica	Recupero rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti inerti da demolizione.

In materia di emissioni in atmosfera la società Eco Linea Srl ha ottenuto da Regione Lombardia il Decreto n. 2098 del 19/2/2002 di cui con l'istanza di AUA è richiesto il rinnovo tal quale.

### 2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Presso l'insediamento produttivo di Via Emilia n. 34, in Comune di Guardamiglio, la ditta Eco Linea Srl esercisce attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi effettuando operazioni di frantumazione e vagliatura.

L'attività è riconducibile alle seguenti fasi lavorative:

- a) arrivo del materiale mediante trasporto su strada,
- b) stoccaggio del materiale da sottoporre a lavorazione,
- c) separazione manuale delle frazioni indesiderate quali legno, plastica e simili,
- d) caricamento del materiale nella tramoggia del frantoio, a mezzo escavatore o pala gommata,
- e) vagliatura e selezione granulometrica del materiale caricato in tramoggia,
- f) frantumazione del materiale all'interno del frantoio a mascelle,
- g) separazione delle frazioni metalliche eventualmente contenute,
- h) stoccaggio del materiale lavorato.

L'impianto di frantumazione ed il vaglio utilizzati nell'attività hanno le seguenti caratteristiche:

marca:	Frantoio REV	Vaglio REV
modello:	UFS 100V	VN250/125
n. matricola:	10030	/

entrambi con motorizzazione diesel.

### 3. MATERIE PRIME

L'impianto tratterà le tipologie di rifiuti previsti dall'autorizzazione di settore di cui la ditta è in possesso (iscrizione al n. 71 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06).

### 4. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA' E CARATTERISTICHE

L'attività di selezione e frantumazione darà origine ad emissioni diffuse di polveri.

Per limitare e contenere le suddette emissioni l'azienda prevede di nebulizzare acqua, sia nella bocca del frantoio sia nella zona di uscita del materiale frantumato. L'acqua sarà accumulata in cisterna/serbatoio e verrà dosata agli ugelli mediante pompa.

### 5. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Qualora l'impianto di frantumazione venga dotato di un sistema di aspirazione localizzata ed eventuale impianto di abbattimento, all'emissione in atmosfera dovrà essere rispettato il seguente limite in concentrazione per il parametro Polveri. L'emissione dovrà essere caratterizzata con frequenza annuale.

<i>Punto di emissione</i>	<i>Tipologia dell'inquinante</i>	<i>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup>)</i>	<i>Frequenza di controllo</i>
E1	Polveri	10	Annuale

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m<sup>3</sup>) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato nella tabella soprastante.

#### MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione; il mancato rispetto di quanto previsto comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

Il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto,
- individuato nell'ambito delle schede approvate da Regione Lombardia con D.G.R. 30/5/2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni.

### 6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

a) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

L'impianto di frantumazione e relative parti (ivi compresi gli ugelli di nebulizzazione acqua) ed il vaglio devono essere sottoposti a manutenzione almeno semestrale e comunque sempre dopo un lungo periodo di inattività.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo

- b) eventuali modifiche allo stabilimento (nuove emissioni, modifica quali/quantitativa delle materie prime, nuovi cicli tecnologici, aggiunta/sostituzione/spostamento di macchinari, variazioni di portata delle emissioni autorizzate, ecc.) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione/istanza ai sensi della Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) in materia di impianti termici civili la ditta dovrà attenersi alle disposizioni regionali emanate da Regione Lombardia con DGR n. 3965/2016 e s.m.i..

## **7. PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE**

Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri originate dalla manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti valgono le seguenti prescrizioni:

### a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:

Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature usate per la preparazione o produzione (ad esempio frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale lo consentono, un sistema di nebulizzazione d'acqua. Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

### b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:

Per il trasporto delle sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

In alternativa potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad esempio nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber) dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di  $10 \text{ mg/Nm}^3$ .

Le strade e i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli o alla presenza di eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).

### c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- Stoccaggio in silos;
- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- Copertura della superficie, ad esempio con stuoie;
- Manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate.

## **8. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
  - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
  - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
  - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
  - In ogni caso, qualora:
    - non siano state definite le procedure di cui sopra;
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

## **CRITERI DI MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

### MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa

tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi ed al Comune.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

#### METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia e Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$  od in  $\text{Nm}^3/\text{T/h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$  od in  $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Impresa: **ECO-LINEA S.r.l.**  
**C.F. / P.I. 01217970332**  
 Sede legale: **Piacenza, Via Colombo, 13**  
 Ubicazione impianto: **Guardamiglio (LO), S.S. N. 9 "Via EMILIA", 34**  
 Attività esercitata: **Recupero rifiuti non pericolosi ex artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06**  
 Operazioni autorizzate: **Messa in riserva (R13), Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5)**  
 Legale rappresentante: **Antonio Bertuzzi**  
 Direttore Tecnico: **Antonio Bertuzzi**

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'area su cui insiste l'attività di recupero rifiuti occupa una superficie di circa 5.000 mq. L'area risulta censita al Foglio n. 10, Mappale n. 473 del Comune di Guardamiglio (LO), ed è utilizzata dalla società in base a proprietà.
- 1.2 Stante la documentazione inviata dal Comune di Guardamiglio (LO), datata 27/03/2017, in atti provinciali al prot. n. 9176 del 29/03/2017, si rileva che l'area in questione ricade in "Zona di Tessuto Urbano Consolidata Prevalentemente Produttiva".

### 2. Iscrizione Registro Provinciale e descrizioni operazioni di recupero autorizzate

- 2.1 L'impresa è iscritta al n. 71 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06.
- 2.2 L'impresa può effettuare operazioni di recupero rifiuti limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, quantità ed attività di recupero:

Tipologia secondo D.M. 05/02/98	Codice C.E.R.	Operazioni di recupero	Attività di recupero	Quantità		
				t/a	mc/a	mc
7.1	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5, R13	Messa in riserva con recupero di materia	81.800	54.533	3.400
7.3	101201, 101206, 101208	R5, R13	Messa in riserva con recupero di materia	4.000	2.666	60
7.4	101203, 101206, 101208	R13	Messa in riserva	1.200	800	60
7.6	170302, 200301	R5, R13	Messa in riserva con recupero di materia	2.000	1.333	333
7.6	170302, 200301	R13	Messa in riserva	2.000	1333	60
7.11	170508	R13	Messa in riserva	3.000	2.000	120
7.31 bis	170504	R13	Messa in riserva	5.000	3.333	333

- 2.3** L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle suddette tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/1998, Allegato 1, Suballegato 1, consiste nell'operazione di messa in riserva (R13) con recupero di materia (R5) per le **tipologie 7.1, 7.3, 7.6**; l'attività di recupero consiste nella sola operazione di messa in riserva (R13) per le **tipologie 7.4, 7.6, 7.11, 7.31 bis**.
- 2.4 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari complessivamente a 99.000 t/a, il quantitativo massimo di rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) è pari a 4.366 mc.

### **3. Prescrizioni.**

- 3.1 Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati a favore della Provincia di Lodi i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) indicati ai punti 2.2 e 2.4; il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà la sospensione dell'iscrizione dal predetto Registro.
- 3.2 La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 05/02/1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- 3.2.1 senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- 3.2.2 senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3.2.3 senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- È inoltre fatto obbligo all'impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 3.3 Fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto, l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e degli adempimenti riportati nel presente Allegato Tecnico e negli elaborati tecnici allegati all'istanza.
- 3.4 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998; tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 3.5 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 3.6 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita.
- 3.7 Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti.
- 3.8 Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella Tavola n. 2 datata Ottobre 2016, denominata "Planimetria generale con layout produttivo e schema fognario".
- 3.9 I rifiuti messi in riserva dovranno essere inviati alle successive operazioni di recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione degli stessi nell'impianto.

- 3.10 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta; devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta.
- 3.11 Le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- 3.12 Le aree funzionali dell'impianto devono essere adeguatamente contrassegnate mediante segnaletica orizzontale o new jersey o simili, anche con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 3.13 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente riportate.
- 3.14 I rifiuti sottoposti presso l'insediamento alla sola operazione di messa in riserva (R13) dovranno essere inviati ad idonei impianti che svolgano effettivamente l'attività di recupero a completamento del ciclo di recupero del rifiuto (evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva), operanti in procedura semplificata ex art. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis – Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi ottengano prodotti usualmente commercializzati (ex MPS) o End of Waste nella stretta osservanza di quanto disposto dal D.M. 05/02/1998.
- 3.15 I prodotti e le materie derivanti dai cicli di recupero devono avere caratteristiche conformi alle norme tecniche di settore.
- 3.16 L'impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.
- 3.17 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 3.18 L'impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche a livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- 3.18.1 tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione dei rifiuti o scheda SISTRI di cui all'art. 193 dello stesso decreto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- 3.18.2 iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.g.r. n. 2513/2011.
- 3.19 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità.

- 3.20 La cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate, per il tramite del SUAP competente, alla Provincia di Lodi, al Comune di Guardamiglio (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi.
- 3.21 In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve richiedere per il tramite del SUAP competente, la volturazione della presente comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria, ovvero di appendice alla stessa già prestata dal soggetto titolare della presente comunicazione, predisposta in conformità alla normativa in vigore al momento del rilascio dell'atto.
- 3.22 In caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto con firme autenticate, deve essere attestato che l'impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.
- 3.23 In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e gli atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e verranno applicate le sanzioni previste per legge.
- 3.24 Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 05/02/1998, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'autorità competente ed agli organi di controllo, nonché alla presentazione, per il tramite del SUAP competente, alla Provincia di Lodi, al Comune di Guardamiglio (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi, all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione sarà da sottoporre a preventiva approvazione.

U.O.C. Attività Produttive e Controlli

Lodi,

Class. 8.5.1 Fascicolo 2016.7.67.74

Spettabile

Comune di Codogno  
Via Vittorio Emanuele II, 4  
26845 Codogno (LO)  
Email: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

Comune di Guardamiglio  
Via Cavour, 14  
26862 Guardamiglio (LO)  
Email: comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Lodi  
Via Fanfulla, 14  
26900 Lodi (LO)  
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

ECO-LINEA S.R.L.  
VIA COLOMBO, 13  
29100 PIACENZA (PC)  
Email: ecolineasrl@messagingpec.it

**Oggetto : Parere di cui all'art.8 Legge 447/95; art.5 L.R. 13/01. Valutazione impatto acustico relativa all'attività dell'azienda ECO LINEA SRL sita in comune di Guardamiglio, via Emilia, 34 - comunicazione del 11/05/2016 (prot. n. 14585 del 12/05/2016 - prot. ARPA n. 71091 del 12/05/2016) nell'ambito del rinnovo autorizzativo - MUTA n. 25912**

Con la presente si trasmette il parere predisposto dallo scrivente Dipartimento di Lodi in

Responsabile della U.O.: dr. Fabio Cambielli tel: 0371.542.523 – 0382.412231 - mail: f.cambielli@arpalombardia.it  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Marangoni tel.: 0382.412224 - mail: e.marangoni@arpalombardia.it  
Responsabile dell'istruttoria: dott. Fulvio Cremonesi tel.: 0371542549 – mail: f.cremonesi@arpalombardia.it

---

Dipartimento di Lodi - Via S. Francesco, 13 – 26900 Lodi - Tel: 0371/542.51 - Fax: 0371/542.542

Indirizzo e-mail: lodi@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Pavia - Via Nino Bixio, 13 – 27100 Pavia - Tel: 0382.412.21- Fax: 0382.412.291

Indirizzo e-mail: pavia@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it  
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

riferimento alla valutazione di impatto acustico dell'attività in oggetto, nell'ambito dell'istanza AUA.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

**Il Responsabile del procedimento**

**dott.ssa Emanuela Marangoni**

Visto  
il Direttore del Dipartimento  
dott.ssa Angela Alberici

**MO.AF.011 Rev. 3 –Relazione istruttoria**

**OGGETTO: Parere di cui all'art.8 Legge 447/95; art.5 L.R. 13/01. Valutazione impatto acustico relativa all'attività dell'azienda ECO LINEA SRL sita in comune di Guardamiglio, via Emilia, 34 - comunicazione del 11/05/2016 (prot. n. 14585 del 12/05/2016 - prot. ARPA n. 71091 del 12/05/2016) nell'ambito del rinnovo autorizzativo - MUTA n. 25912**

**Normativa di riferimento**

Le norme di riferimento che regolamentano le valutazioni dell'esposizione al rumore nel presente contesto sono:

- Legge 447/95 (Legge quadro);
- DPCM 14/11/97 (valori limite delle sorgenti sonore);
- DM 16/3/98 (Tecniche di misura dell'inquinamento acustico);
- Legge Regionale n.13/01 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- Legge Regionale n.6/10 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

e in particolare:

- DGR 8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- DGR 1217/2014 (modifica e integrazione all'allegato della DGR 8313/02).

**Analisi della documentazione**

Nella nuova relazione tecnica presentata a firma di Tecnico Competente e datata 19/04/2016, sono riportate le seguenti informazioni:

- La valutazione di impatto acustico è relativa all'attività di recupero dei rifiuti inerti e le principali sorgenti rumorose individuate sono:
  - l'attività del frantoio
  - la movimentazione del materiale inerte con mezzi meccanici.
- La ditta è inserita in classe V e confina con aree in classe V e IV in cui sono inseriti insediamenti industriali e residenziali;
- Sono state effettuate misure di rumore residuo di 30 minuti circa lungo il perimetro dell'azienda;
- Sono state effettuate misure di breve durata della rumorosità ambientale con la descrizione delle sorgenti attive al fine di garantire la rappresentatività delle stesse.
- È stato descritto il ciclo produttivo che si svolgerà dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00.
- Rispetto alle operazioni rumorose che determinano un impatto verso l'esterno è stata stimata una durata massima di 4 ore al giorno non in contemporanea. Tali operazioni sono:
  - funzionamento dell'impianto di frantumazione;
  - operazioni di movimentazione con pala meccanica;
  - flusso di autocarri per il carico e scarico del materiale.
- I valori rilevati ed eventualmente riportati ai recettori sono stati confrontati con i limiti assoluti di emissione e immissione evidenziandone il rispetto ferme restando le condizioni di funzionamento dell'impianto come sopra descritto.
- Sono stati valutati i recettori di tipo abitativo che potrebbero essere disturbati dal ciclo produttivo

- aziendale evidenziandone il rispetto del limite differenziale di immissione.
- E' stato quantificato e quindi valutato il traffico indotto.

## Osservazioni e conclusioni

Sulla base dei contenuti della documentazione si esprime **parere tecnico favorevole** in relazione alla conformità alla vigente normativa di settore, a condizione che:

- l'attività venga svolta solo in periodo diurno negli orari indicati
- le operazioni rumorose che determinano un impatto verso l'esterno abbiano una durata massima di 4 ore al giorno non in contemporanea

Si ricorda che:

- la presente valutazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato nella documentazione presentata. Qualora si verificassero difformità tra quanto indicato nella relazione e lo stato d'essere dei luoghi nei quali l'attività è insediata e/o le modalità di esecuzione dell'attività stessa, la presente valutazione si intende decaduta;
- l'attività in oggetto è tenuta, nel tempo, al rispetto della normativa vigente nel campo dell'acustica Legge 447/95, L.R.13 e i loro decreti applicativi e/o aggiornamenti e/o modifiche.

Si rammenta infine al Comune e alla proprietà che l'emissione di parere favorevole da parte di ARPA, non esenta la scrivente Agenzia Regionale da eventuali controlli fonometrici qualora dovessero pervenire eventuali esposti da parte dei cittadini che lamentano disagio acustico derivante dall'attività in oggetto.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott. Fulvio Cremonesi

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Emanuela Marangoni

Visto del Responsabile U.O. A.P.C.  
Dott. Fabio Cambielli

CC816 - - 1 - 2017-05-12 - 0014843